

Prot. n° 6302/25 GC/MP/sf/fst
FCA/Sviluppo e Realizzazione Opere e Patrimonio


Spett.le
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Via Carducci 4
25015 Desenzano del Garda (BS)
Pec: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

E, p.c.

Spett.le
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per le Infrastrutture e le reti di trasporto
Direzione Generale per le Autostrade e la vigilanza sui contratti di concessione
autostradali
Ufficio Territoriale di Bologna
Viale Angelo Masini, 8
40126 – Bologna
PEC: uit.bologna@pec.mit.gov.it

Verona, Data firma digitale

OGGETTO: convocazione prima Conferenza di valutazione per la Valutazione Ambientale Strategica – VAS – per l'adozione del nuovo documento di piano (L.R. n. 12/2005 e s.m.i.) e integrazione del procedimento di variante al Piano di Governo del Territorio vigente – PGT del Comune di Desenzano del Garda.
1. Comunicazione di messa a disposizione e pubblicazione della documentazione;
2. Convocazione prima Conferenza di valutazione relativa al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui alla L.R. 12/2005 e s.m.i.
Vostra comunicazione prot. 0002557 del 14.01.2025.



Con riferimento all'oggetto, si riscontra la Vostra comunicazione per significare quanto segue.

La scrivente Società ritiene di non potersi annoverare tra i soggetti aventi specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale e quindi di non essere soggetta all'obbligo di esprimere parere in merito alla verifica di assoggettabilità in atto.

Nell'ambito della tutela del vincolo della fascia di rispetto, si ritiene utile allegare alla presente la nota informativa prot. 10807 trasmessaVi in data 22.03.2022, nella quale viene richiamata la normativa vigente di riferimento per quanto di competenza, che in linea generale allo stato è sintetizzabile come segue.

Ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e come previsto nell'art. 3 comma 1 punto 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada - e negli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento del nuovo codice della strada - la distanza del vincolo della fascia di rispetto deve essere determinata dal confine catastale della proprietà dell'infrastruttura stradale (limite della fascia di esproprio del progetto approvato) seguendone fedelmente l'andamento.

Il vincolo della fascia di rispetto deve essere considerato dal confine catastale della proprietà autostradale, come sopra definito, per una distanza variabile (60 m / 30 m), che viene determinata dalla classificazione della strada (nel caso di specie "tipo A") e dall'inquadramento urbanistico che deriva dalla zonizzazione dell'area oggetto dell'eventuale intervento (Z.T.O. del P.R.G. o dello strumento urbanistico vigente nel Comune territorialmente competente) e dall'ubicazione della stessa (all'interno o meno della perimetrazione del centro abitato).

Gli interventi in fascia di rispetto devono avvenire nella piena osservanza della normativa vigente a tutela dell'infrastruttura autostradale e della medesima fascia che si traduce ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 5980 del 30.12.1970, del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada con relativo D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione), in un divieto assoluto di edificazione entro e fuori terra in relazione a nuove costruzioni, a ricostruzioni conseguenti demolizioni integrali e anche a quegli interventi che pur non configurandosi come edificazioni, non risultano assentibili, in quanto non rispondenti ai requisiti di cui al Codice della Strada, che rappresenta, nell'ambito della gerarchia delle fonti di diritto, fonte di rango primario.

Si segnala inoltre che in relazione alla previsione di varianti urbanistiche da parte delle Amministrazioni Comunali, risulta necessaria l'acquisizione del preventivo parere e delle eventuali osservazioni da parte della scrivente Concessionaria nella qualità del Concedente MIT-DGA. Nel merito dello strumento urbanistico in adozione, la scrivente fa inoltre presente che le destinazioni di zona previste dai piani incontreranno i limiti derivanti dalla fascia di rispetto autostradale, i quali si impongono, per costante indirizzo giurisprudenziale, con efficacia diretta e immediata (anche se non vengono recepiti nei piani urbanistici).

Per quanto sopra esposto, si evidenzia che in ordine a qualsiasi tipologia di intervento o a sanatoria per condono edilizio di opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale, è necessaria l'espressione del parere di competenza della scrivente Concessionaria, da sottoporre al successivo benestare/diniego del Concedente "MIT", a seguito di produzione della specifica documentazione.

Inoltre, tutti i rapporti con terzi che interessino sedimi di proprietà della scrivente Concessionaria, dovranno essere disciplinati mediante atto convenzionale a titolo oneroso, regolante gli aspetti gestionali, manutentivi ed esecutivi delle opere.

Infine, per quanto riguarda le future iniziative allo studio che potrebbero incidere sul territorio del Comune di Desenzano del Garda, si segnala la sistemazione e razionalizzazione della viabilità del piazzale esterno in entrata all'autostazione di Desenzano e l'eventuale ampliamento delle aree di servizio di Monte Alto Est e Ovest nell'ambito dello sviluppo di programmi mirati a incrementare le superfici a parcheggio disponibili.

Distinti saluti.

Dott. Bruno Chiari
Direttore Generale

Prot. n° 10807/22 GC/MP/sf/fst
FCA/Sviluppo e Realizzazione Opere e Patrimonio

Spett.le
COMUNE DI BRESCIA
Piazza della Loggia 1
25121 Brescia
PEC: protocollogenerale@pec.comune.brescia.it

Spett.le
COMUNE DI CALCINATO
Piazza Aldo Moro 1
25011 Calcinato (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.calcinato.bs.it

Spett.le
COMUNE DI CASTENEDOLO
Via 15 Giugno 1859 1
25014 Castenedolo (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.castenedolo.bs.it

Spett.le
COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA
Via G. Carducci 4
25015 Desenzano del Garda (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.desenzano.brescia.it

Spett.le
COMUNE DI LONATO DEL GARDA
Piazza Martiri della Libertà 12
25017 Lonato del Garda (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.lonato.bs.it

Spett.le
COMUNE DI MAZZANO
Viale della Resistenza 20
25080 Mazzano (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it

Spett.le
COMUNE DI POZZOLENGO
Piazza Repubblica 1
25010 Pozzolengo (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.pozzolengo.bs.it

Spett.le
COMUNE DI REZZATO
Piazza Vantini 21
25086 Rezzato (BS)
PEC: protocollo@pec.comune.rezzato.bs.it

Verona 21 marzo 2022

OGGETTO: informativa fasce di rispetto.

Con la presente comunicazione si intende richiamare l'attenzione delle Spett.li Amministrazioni sulla normativa relativa alle fasce di rispetto autostradali, sulle quali la Scrivente Concessionaria, nella qualità del Concedente MIMS-DGSA, ha obbligo di vigilanza e di tutela.

Per la suddetta finalità nelle seguenti note si riportano i contenuti che in linea generale sono attualmente contemplati nella normativa vigente, con l'invito alla aderente osservanza della stessa al fine di prevenire interventi impropri e il conseguente insorgere di contenziosi.

Corre l'obbligo di premettere che, nell'ambito delle competenze istituzionali, le Amministrazioni Comunali devono esaminare i progetti, ovvero le domande di interventi o sanatorie per condono edilizio ricadenti all'interno della fascia di rispetto, anche in rapporto all'osservanza delle distanze dalle strade nell'ambito del territorio comunale e rilasciare l'eventuale autorizzazione quando tali distanze risultino rispettate, vale a dire avendo preliminarmente acquisito il parere favorevole dell'Ente tutore del vincolo stesso.

Per quanto riguarda le distanze minime inderogabili del vincolo della fascia di rispetto per la viabilità di proprietà autostradale (autostrada, tangenziali e raccordi autostradali) esse sono le seguenti:

- 1) m 60,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno dei perimetri dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione. Tale vincolo è regolamentato dal D.M. n° 1404 del 1.4.1968 nonché recepito nel Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992) e nel Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/1992);
- 2) m 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione. Tale vincolo è regolamentato dal D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992 e dal D.P.R. 495 del 16.12.1992,

tali distanze, ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e come previsto nell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada - e negli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento del nuovo codice della strada - devono essere osservate dal confine catastale della proprietà dell'infrastruttura stradale (limite della fascia di esproprio del progetto approvato).

Si fa presente che il vincolo della fascia di rispetto, secondo l'uniforme giurisprudenza, non è inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali che portano pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal Concessionario per l'esecuzione di quelle lavorazioni finalizzate alla gestione dell'infrastruttura autostradale, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, traducendosi, ai sensi del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada con relativo D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione), in un divieto assoluto di edificazione entro e fuori terra in relazione a nuove costruzioni, a ricostruzioni conseguenti demolizioni integrali e anche a quegli interventi che pur non configurandosi come edificazioni, non possono essere assentiti, in quanto non rispondenti ai requisiti di cui al Codice della Strada, che rappresenta, nell'ambito della gerarchia delle fonti di diritto, fonte di rango primario.

In relazione, poi, alla previsione di varianti urbanistiche da parte delle Amministrazioni Comunali, si ricorda che risulta necessaria l'acquisizione del preventivo parere e delle eventuali osservazioni da parte della scrivente Concessionaria nella qualità del Concedente MIMS-DGSA. Nel merito dello strumento urbanistico in adozione, la scrivente fa inoltre presente che le destinazioni di zona previste dai piani incontreranno i limiti derivanti dalla fascia di rispetto autostradale, i quali si impongono, per costante indirizzo giurisprudenziale, con efficacia diretta e immediata (anche se non vengono recepiti nei piani urbanistici).

Si evidenzia, infine, che in ordine a qualsiasi tipologia di intervento o a sanatoria per condono edilizio di opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale è necessaria l'espressione del parere di competenza della scrivente Concessionaria, la quale provvederà successivamente a sottoporre lo stesso al benestare/diniego del Concedente MIMS-DGSA.

Allo scopo di favorire un corretto svolgimento del suddetto iter istruttorio gli elaborati tecnico-grafici da produrre dovranno attenersi fedelmente a quanto indicato nell'elenco documenti che la Scrivente fornirà preventivamente all'avvio della pratica.

L'U.O. S.R.O.P. di questa Società rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore utile chiarimento (segreteria Patrimonio tel. 045-8272670 / centralino 045-8272222), avendo cura di citare l'oggetto e il numero di protocollo della presente comunicazione.

Distinti saluti.

Dott. Bruno Chiari
Direttore Generale

